

REGOLAMENTO DELLO STATUTO

ART. 1 – SOCI. ISCRIZIONE ED ESCLUSIONE

1.1 - Per l'ammissione a Socio il richiedente deve presentare all'Associazione apposita domanda sottoscritta, autocertificando la propria qualifica.

L'iscrizione diventa esecutiva a tutti gli effetti solo dopo l'accettazione della Giunta Esecutiva e il pagamento della quota dovuta. L'inserimento nel database degli iscritti può avvenire solo dopo tali adempimenti.

L'iscrizione impegna il Socio all'osservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto e dal relativo Regolamento consegnati all'atto dell'iscrizione. L'iscrizione è annuale e si intende automaticamente rinnovata.

1.2 - Le dimissioni da Socio devono essere comunicate per iscritto (anche con e-mail) entro il 31 dicembre e non danno titolo a rimborsi di quota.

1.3 - I Soci che, titolari di pensione, continuano un rapporto di lavoro dipendente sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

1.4 - Contro il mancato accoglimento della domanda di iscrizione decisa dalla Giunta l'interessato può inoltrare ricorso al Consiglio e, se del caso, al Collegio dei Probiviri contro la delibera del Consiglio. Il Collegio dei Probiviri dovrà emettere il suo giudizio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga di ulteriori 30 giorni per casi di particolare impegno. La decisione sarà definitiva, inappellabile e insindacabile.

Analoga procedura è applicata per il ricorso in caso di esclusione del Socio deliberata dalla Giunta (Statuto 2.2.3).

ART. 2 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

2.1 - L'importo del contributo associativo per l'anno seguente è stabilito dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre.

Il contributo associativo annuale deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio che non abbia corrisposto il contributo annuale entro tale data è considerato ancora iscritto ma moroso e quindi suscettibile di decadenza.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta Esecutiva esamina la situazione dei versamenti delle quote associative riferite alla scadenza di fine marzo e decide le azioni da intraprendere.

La decadenza e la conseguente cancellazione dagli iscritti per morosità non può essere deliberata dalla Giunta prima del 28 febbraio dell'anno successivo.

2.2 - Il Socio pensionato che non comunichi il passaggio al nuovo stato è tenuto al pagamento della quota da Socio in servizio sino alla data della comunicazione.

2.3 - Il Dirigente che si iscrive entro sei mesi dalla nomina fruisce dell'iscrizione gratuita per l'anno in corso e pagherà la quota associativa a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

2.4 - L'iscrizione in concomitanza di contenzioso o per predisporre pratiche di pensionamento entro l'anno successivo prevede il pagamento di un contributo aggiuntivo di importo pari alla quota associativa, che potrà valere quale iscrizione per l'anno successivo. Nei casi di trasferimento da altro Sindacato territoriale se il socio è in regola con il pagamento dell'anno in corso, la quota è dovuta dall'anno successivo al trasferimento.

2.5 - Solo i Soci in regola con la quota di iscrizione hanno accesso ai servizi dell'Associazione.

ART. 3 - ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Se per ragioni di divieti vigenti o in caso di altre motivate ragioni non è possibile lo svolgimento delle Assemblee con presenza fisica, è ammesso il loro svolgimento in via telematica. I relativi adempimenti per convocazione e svolgimento seguono le stesse regole di quelle convocate in presenza.

3.1 - Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono presiedute dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di impedimento di entrambi i sopraccitati presiede il Socio con maggiore anzianità di iscrizione.

3.2 - Validità delle Delibere

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza semplice dei voti con la presenza, anche per delega (non ammesse per le riunioni telematiche), di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione le deliberazioni, da assumersi sempre a maggioranza semplice, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione con la presenza, anche per delega (non ammesse per le riunioni telematiche) di almeno la metà dei Soci, delibera a maggioranza semplice dei voti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché i presenti e rappresentati siano almeno 1/5 dei Soci e vengano assunte con il voto di almeno i 3/4 degli intervenuti.

ART. 4 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA - CONSIGLIO DIRETTIVO

4.1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno una volta al trimestre, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi membri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data, l'ora e le modalità stabilite per la riunione.

Le riunioni sia in presenza sia telematiche sono valide se il numero dei presenti non è inferiore alla metà dei membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza; l'astensione si considera come voto espresso. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni avvengono per:

- alzata di mano o sistemi equipollenti;
- appello nominale quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti aventi diritto al voto;
- scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei presenti aventi diritto al voto.

4.2 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno una volta al mese, oppure quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri. Essa è validamente costituita (sia in presenza e sia telematica) quando siano presenti almeno cinque membri tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora e le modalità stabilite per la riunione. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 5 - VERBALI

La verbalizzazione delle Assemblee, delle Riunioni di Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva viene effettuata da un Socio appositamente designato dal Presidente.

I verbali devono essere inviati al più presto ai componenti e portati all'approvazione nella riunione successiva. Copia dei verbali di riunione delle Assemblee e dei Consigli Direttivi è depositata in Segreteria e disponibile alla consultazione da parte dei Soci entro un anno dalla data della riunione. La consultazione dei verbali di più antica data deve essere autorizzata dalla Presidenza.

Copia dei verbali di riunione della Giunta Esecutiva è depositata in Segreteria ed è consultabile da parte dei componenti del Consiglio Direttivo con le stesse modalità e limiti del comma precedente. Copia dei verbali di riunione delle Assemblee deve essere inviata a Federmanager.

ART. 6 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

6.1 - I Consiglieri durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio eletto e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo li dichiara decaduti:

- a) in caso di perdita della qualifica di Socio per qualsiasi motivo intervenuta;

- b) qualora facciano registrare tre assenze consecutive, o cinque assenze nell'arco di dodici mesi, non dovute a malattia o comprovati impegni concomitanti, che devono essere segnalati preventivamente.

6.2 - Il Consigliere decaduto può ricorrere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Consiglio Direttivo e di seguito al Collegio dei Probiviri.

6.3 - Il Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto viene sostituito col primo candidato non eletto.

Esaurita la lista dei votati il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione su proposta del Presidente.

Per le sostituzioni non si tiene conto dei vincoli di cui all'art. 8.1. Questi nuovi Consiglieri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

ART. 7 - ELEZIONI

7.1 - Con l'approssimarsi della scadenza elettorale, il Consiglio, tenendo conto della situazione, delibera se l'elezione degli organi sociali si deve svolgere:

- a) in presenza e contestualmente allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria (Statuto punto 4.1.2);
- b) in remoto con votazione telematica;
- c) in modalità mista presenza/telematica.

7.2 - Per l'elezione di Organi Collegiali i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire con arrotondamento all'unità superiore.

Ciascun Socio può essere portatore di non più di tre deleghe. La delega è unica e non può essere frazionata né può essere revocata dopo la sua registrazione alla segreteria dell'Assemblea.

7.3 - Candidati

Il Consiglio Direttivo uscente predisporre le liste alle cariche degli organi elettivi della Associazione.

Il Socio che intenda avanzare la propria candidatura ad una carica elettiva di Federmanager Liguria deve presentare apposito modulo sottoscritto da depositare presso la segreteria almeno 7 giorni prima della data fissata per le votazioni relative alla carica alla quale intende candidarsi.

Le candidature, complete dei dati relativi ai candidati, saranno esposte nell'Albo dell'Associazione a disposizione dei Soci. Eventuali rinunce alla candidatura devono essere espressamente dichiarate entro il giorno precedente la votazione. L'indicazione dei nominativi dei candidati sulle schede di votazione viene effettuata secondo l'ordine alfabetico dei candidati stessi.

7.4 - Svolgimento delle elezioni

1 Votazione in presenza

La preparazione dell'Assemblea Elettiva è curata dalla Giunta in particolare per l'organizzazione della logistica e della documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

Il Seggio elettorale è composto da:

- a) un Responsabile di Seggio e due scrutatori nominati dalla Giunta Esecutiva sentite le candidature proposte dal Presidente;

- b) addetti alla Segreteria con compiti di identificazione e registrazione dei votanti e consegna del buono di autorizzazione a votare.

Le operazioni di voto si considerano concluse alle ore 19 del giorno di Assemblea con la formale chiusura dell'urna.

Lo scrutinio delle Schede potrà iniziare immediatamente oppure nella giornata successiva previa sigillatura dell'urna e del deposito in locale idoneo predisposto allo scopo.

Lo spoglio verrà effettuato senza soluzione di continuità dal Responsabile di Seggio e dagli scrutatori con la supervisione del Presidente dei Probiviri. Ad operazioni di scrutinio concluse i risultati delle votazioni saranno verbalizzati. Il verbale finale, preparato e controfirmato dal Responsabile di Seggio e dagli Scrutatori, viene consegnato al Presidente del Collegio dei Probiviri in carica per gli adempimenti previsti al punto 7.2 dello Statuto.

2 votazione telematica

Il Collegio dei Probiviri elegge la Commissione Elettorale che deve dare seguito agli adempimenti per lo svolgimento della votazione, formata da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i Soci con particolare competenza e affidabilità.

La scheda per la votazione con i candidati, predisposta con le modalità del punto 7.2, viene inviata a tutti i Soci iscritti via email accompagnata dalle istruzioni per le modalità di compilazione e di restituzione, nonché con la data di chiusura della votazione. Per i Soci senza email si provvede con l'invio cartaceo tramite posta. La chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di lancio della votazione.

Al fine di salvaguardare la segretezza del voto al ricevimento delle email di risposta (indirizzate ad una casella di posta dedicata e con accesso riservato) la Commissione Elettorale provvede ad estrarre le schede di voto e a trasferirle in forma resa anonima in una cartella/urna virtuale, senza alcun riferimento alle comunicazioni con cui le schede sono pervenute come allegato; contestualmente, la Commissione prende nota dell'avvenuta votazione smarcando il Socio sulla lista elettorale, e quindi cancella la email ricevuta. I Probiviri supervisionano tutte le fasi del processo con particolare attenzione allo scrutinio, vigilando sull'operato della Commissione, che effettua lo spoglio riunendosi in presenza presso la sede Federmanager Liguria ed estraendo le singole schede anonime dalla Cartella/Urna.

Ad operazioni di scrutinio concluse i risultati delle votazioni saranno verbalizzati. Il verbale finale, preparato e controfirmato dal Responsabile di Seggio e dagli Scrutatori, viene consegnato al Presidente del Collegio dei Probiviri in carica per gli adempimenti previsti al punto 7.2 dello Statuto.

3 votazione mista

Si applicano le due modalità di cui sopra, sincronizzando i tempi ed effettuando lo spoglio delle schede cartacee e di quelle telematiche contestualmente.

7.5 - Cariche

1. A parità di voti la carica viene assunta dal Socio più anziano per iscrizione all'Associazione e, a parità di anzianità di iscri-

zione, la carica viene assunta dal Socio più giovane di età.

2. Le cariche degli Organi di Federmanager Liguria non sono cumulabili tra loro fatta eccezione per quella di membro del Consiglio Direttivo e di Giunta Esecutiva. Salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo e nei casi espressamente previsti dallo Statuto Federale, ad ogni incarico a livello territoriale non può essere aggiunto più di un altro incarico Federale. La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la Presidenza della Federazione.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio delibera l'affidamento di particolari compiti ed attribuzioni ad uno o più dei propri membri, determinandone contenuti ed eventuali compensi specifici.
4. Il mandato elettivo si intende interamente compiuto se è stato ricoperto per almeno metà del tempo di durata statutariamente prevista.
5. Il Consigliere che nel corso del mandato cambia "status" da "in servizio" a "pensionato" rimane in carica fino al termine del mandato.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 - Composizione

Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) nessuna Azienda/Società può avere un numero di Consiglieri superiore al 25% del plenum del Consiglio Direttivo;
- b) deve essere assicurata la presenza di almeno un Consigliere per ciascuna Provincia nel caso questa abbia espresso propri candidati votati dall'Assemblea, sia esso in servizio o pensionato;
- c) deve essere assicurata, purché votati, la presenza in Consiglio dei Quadri. In ogni caso i rappresentanti dei Quadri, purché votati, non possono essere meno di 2 né più di 6. Analoga riserva vale per i Professional con il limite di un rappresentante, purché votato;
- d) dovrà essere assicurata, purché votati, la presenza in Consiglio di entrambi i generi;
- e) il rapporto tra Soci in servizio e pensionati sarà proporzionale alla situazione associativa verificata al 31 dicembre dell'anno precedente le votazioni di rinnovo, e comunque tale da assicurare ai Soci in servizio un numero non inferiore al 50% dei posti disponibili.

8.2 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- a) almeno una volta ogni trimestre;
- b) tutte le volte che il Presidente o la maggioranza della Giunta Esecutiva lo ritengano opportuno;
- c) quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 dei suoi membri in carica.

Possono assistere alle Riunioni i Membri del Collegio dei Revisori e dei Probiviri senza diritto di voto.

8.3 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente mediante comunicazione scritta almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data, l'ora e le modalità stabilite per la riunione.

Nei casi di urgenza esso può essere convocato telefonicamente o per email almeno 3 giorni prima della riunione.

Ove il Presidente non provveda alla convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Collegio dei Probiviri procedere alla stessa nel rispetto dei termini sovraesposti.

ART. 9 - CANDIDATURE DEI SOCI ALLE CARICHE ELETTIVE DEGLI ORGANI NAZIONALI

Le candidature dei Soci alle cariche elettive di competenza del Consiglio Nazionale, previa approvazione del Consiglio Direttivo, sono regolate dallo Statuto Federale.

ART. 10 - REFERENDUM PER MODIFICHE STATUTARIE

Quando, per modifiche Statutarie o altri argomenti, sia stata scelta l'approvazione per referendum telematico (Statuto 7.3.14), il Collegio dei Probiviri elegge la Commissione formata dal Presidente e da due Scrutatori nominati tra i Soci iscritti, che deve dare seguito agli adempimenti per lo svolgimento della votazioni con modalità analoghe al punto 7.2 e che esegue lo scrutinio delle Schede. La comunicazione con la quale viene inviata la scheda deve riportare:

- a)** la precisazione che trattasi di votazione per "referendum";
- b)** il testo sottoposto all'approvazione;
- c)** le istruzioni per l'espressione del voto;
- d)** la data di chiusura delle votazioni.

La chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione relativa.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a garantire la regolarità e la serietà delle votazioni e dello scrutinio.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE GESTIONALE

L'Associazione è dotata della seguente documentazione gestionale:

11.1 - Conto Economico di Previsione: deve essere allegato al programma di attività predisposto dalla Giunta, e presentato per approvazione al Consiglio entro il 31 dicembre.

11.2 - Report trimestrale con l'esame dell'andamento dell'Associazione.

11.3 - Bilancio consuntivo annuale e relativa relazione: da sottoporre alla approvazione dall'Assemblea ordinaria, dopo convalida da parte del Consiglio delle bozze predisposte dalla Giunta.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

L'attività della Giunta Esecutiva per il supporto dell'attività del Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e per l'espletamento delle funzioni previste dello Statuto è articolata in diverse Aree Operative specifiche.

ART. 13 - RICORSI DEI SOCI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Le delibere a carattere disciplinare assunte dagli Organi dell'Associazione nei riguardi di un Socio devono essere portate a conoscenza dell'interessato, a mezzo raccomandata A.R., entro 5 giorni dalla loro emissione.

I ricorsi avverso le delibere devono essere presentati entro 30 giorni dalla loro ricezione per iscritto, tramite la Segreteria dell'Associazione che ne registra la decorrenza dei termini e ne notifica copia agli interessati.

Il Consiglio Direttivo delibera sul ricorso istruito dalla Giunta alla prima riunione utile, notificando le proprie determinazioni all'interessato entro 5 giorni. L'interessato ha 15 giorni di tempo per appellarsi ai Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri emette il suo giudizio motivato, definitivo e irrevocabile, entro i termini di cui all'Art. 13.4.f dello Statuto e notifica la decisione al Consiglio Direttivo ed al Socio interessato.

ART. 14 - SUPERSTITI

Hanno diritto a tutte le prestazioni di assistenza sindacale istituzionale i coniugi superstiti di:

- a)** Socio in regola con il pagamento della quota al momento del decesso. Il coniuge superstite può avvalersi delle prestazioni dell'Associazione a titolo gratuito fino al termine dell'anno successivo. Successivamente (nel caso di continuità del rapporto), il coniuge superstite per continuare ad avvalersi delle predette prestazioni è tenuto al versamento della quota prevista per i Soci in quiescenza di oltre ottantacinque anni di età.
- b)** Socio non iscritto al momento del decesso. Il coniuge superstite può avvalersi delle prestazioni dell'Associazione previa iscrizione come previsto per i Soci in quiescenza di oltre ottantacinque anni di età.